

Schema di Protocollo d'intesa recante Criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco dedicato ai professionisti abilitati per affidamento degli incarichi connessi alla ricostruzione privata degli edifici danneggiati dagli eventi calamitosi del 21 agosto 2017 e del 22 novembre 2022.

tra

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017, nonché Delegato per l'emergenza idrogeologica verificatasi sull'Isola il 26 novembre 2022 (di seguito "Commissario Straordinario")

e

L'Ordine dei Geologi della Regione Campania,

L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Napoli,

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli,

Il Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli,

Visti:

il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante *Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e, in particolare, il Capo III, recante *Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017*;

il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 recante *Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*;

il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186 (*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022*), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9;

il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante *Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il cui articolo 13 ha disposto, nel comma 4-bis, che *Fino al termine della durata della gestione commissariale, il Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 esercita le funzioni previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, anche con i poteri di ordinanza previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dall'articolo 11, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120*”, nonché nel comma 4-ter che *“Agli interventi della ricostruzione post-sisma nell'isola di Ischia possono essere applicate, con ordinanza commissariale, le disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ogni altra misura di semplificazione finalizzata ad accelerare la ricostruzione privata, pubblica e degli edifici di culto;*

il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Viste altresì:

l'ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022, recante *Misure per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi per la ricostruzione privata degli immobili danneggiati dal sisma del 2017 nei Comuni dell'isola di Ischia;*

l'ordinanza n. 22 del 26 maggio 2023, recante *Misure per il primo ripristino del tessuto abitativo e produttivo danneggiato dall'evento alluvionale del 26 novembre 2022 e disposizioni sui termini dell'ordinanza n.18 del 31 agosto 2022;*

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (di seguito anche “OCDPC”) n. 948 del 30 novembre 2022, recante *Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022;*

l'ordinanza n. 9 del 10 marzo 2023 del Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il

26 novembre 2022, recante *Disposizioni attuative degli interventi di somma ed estrema urgenza previsti nel Piano degli interventi e ulteriori disposizioni*;

l'ordinanza speciale n. 4 del 31 maggio 2023 adottata dal Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, recante *Approvazione del Piano degli interventi urgenti di cui all'articolo 5 ter del Decreto-Legge n. 186 del 2022, convertito con la legge n. 9 del 2023, riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022 nel comune di Casamicciola Terme nonché ricognizione degli interventi e delle risorse impiegate e disponibili per il contrasto al dissesto idrogeologico relativo ai comuni dell'Isola di Ischia*;

l'ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023 sulle delocalizzazioni degli edifici danneggiati sia dal terremoto del 2017, che dalla frana del 2022 a Ischia;

Premesso:

Che l'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 prevede che il *Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana, finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica, e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici*;

Che la delocalizzazione è altresì prevista, quale modalità alternativa, insieme alla riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, dagli articoli 20, comma 2, lettera a), 22, comma 1, lettera a), e 24-bis, comma 3, del predetto decreto-legge n. 109 del 2018;

Che l'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza commissariale n. 17 del 31 maggio 2022 prevede che *“la ricostruzione pubblica e privata nei comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 è ispirata ai principi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di ecosostenibilità degli interventi, di “incremento zero” delle volumetrie e delle superfici, di riduzione dei consumi energetici, di contestuale risanamento dei danni provocati dal sisma e definizione dei condoni pendenti”*;

Che l'articolo 2 della citata ordinanza n. 17 del 2022, rubricato *“Piano di ricostruzione”*, prevede, tra l'altro, che *“Il Piano di ricostruzione persegue*

l'interesse pubblico alla ricostruzione, favorendo i principi di semplificazione di cui all'articolo 1 e contiene l'indicazione degli interventi di risanamento ambientale e di tutela del paesaggio, di risanamento idrogeologico e le eventuali aree di delocalizzazione per ragioni di sicurezza. Le aree di sedime degli immobili non ricostruibili in sito, a seguito della concessione del contributo di ricostruzione, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale, ai sensi dell'articolo 24 bis, comma 4, del decreto-legge n.109 del 2018”;

Che l'articolo 3 della medesima ordinanza n. 17 del 2022, rubricato *Disciplina urbanistico-edilizia degli interventi edilizi per la ricostruzione privata*, al comma 2 prevede che gli interventi edilizi sono distinti in diverse tipologie, tra le quali quella riguardante gli edifici da delocalizzare per ragioni connesse al rischio sismico o idrogeologico attestato e asseverato, ai sensi del successivo articolo 5, dal professionista incaricato, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 109 del 2018;

Che, ai sensi del citato articolo 5-ter del decreto-legge n. 186 del 2022, come inserito dalla legge di conversione n. 9 del 2023, le previsioni del piano commissariale integrano il piano di ricostruzione previsto dall'articolo 24-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, ai fini del necessario coordinamento tra le azioni di contrasto del dissesto idrogeologico e gli interventi di ricostruzione post-sisma, dando, ove possibile, autonoma evidenza contabile ai costi riconducibili alla ricostruzione post-sisma e alle attività previste dal piano medesimo;

Che, ai sensi del medesimo articolo 5-ter del decreto-legge n. 186 del 2022, le previsioni in ordine alla disciplina dei contributi per la delocalizzazione delle unità abitative e produttive debbano estendersi per analogia anche alle strutture danneggiate ovvero distrutte a seguito della frana verificatasi sull'isola di Ischia in data 26 novembre 2022;

Considerato:

Che è necessario, nelle more del piano di ricostruzione, disciplinare le modalità di attribuzione dei contributi ai soggetti legittimati, come individuati dall'articolo 21 del citato decreto-legge 109 del 2018, per tutte le ipotesi per le quali ricorrano le condizioni per avviare il processo di delocalizzazione delle unità abitative ovvero delle attività produttive nell'ambito del territorio dell'isola di Ischia;

Che è opportuno incentivare le procedure di delocalizzazione in ragione dell'interesse pubblico di favorire, nel complessivo disegno della ricostruzione, ove possibile, una riduzione del carico antropico su aree ad alto rischio sismico e idrogeologico, anche in funzione di un più razionale assetto urbanistico, con riduzione del carico di volumetrie esistenti;

Che, a tal fine, il contributo, limitatamente ai casi di delocalizzazione obbligatoria ovvero derivante comunque da rischi di natura idrogeologica, determinato con le modalità di cui alle vigenti ordinanze sulla ricostruzione privata con riferimento al livello operativo L4, in ragione della superficie legittima o legittimata a seguito di conclusione delle procedure di sanatoria edilizia, potrà essere opportunamente incrementato di un importo forfettario, anche in ragione delle maggiori spese a cui sono tenuti i soggetti richiedenti quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle necessarie a compensare il costo effettivo di demolizione e smaltimento macerie dell'edificio da delocalizzare nonché l'acquisto di superficie o dell'immobile, comprensivo di ogni spesa conseguente;

Rilevato:

Che nonostante le misure di semplificazione introdotte con la ordinanza n. 17 sono state presentate solamente 60 domande di contributo per interventi di ricostruzione privata, e 65 domande di delocalizzazione, a fronte di complessive 854 manifestazioni di volontà finalizzate alla riparazione o alla delocalizzazione degli immobili privati danneggiati;

Che è necessario introdurre misure volte alla accelerazione della presentazione delle pratiche di ricostruzione, anche al fine di garantire tempi certi per il rientro della popolazione colpita dagli eventi calamitosi;

Che con decreto n. 1590 del 30 marzo 2023 il Commissario Straordinario ha approvato l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse ad alienare compendi immobiliari da destinare alla delocalizzazione di parte degli edifici danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017;

Che il predetto avviso pubblico, pubblicato il 30 marzo 2023 sul sito del Commissario www.sismaischia.it, all'albo pretorio e sui siti dei Comuni dell'Isola di Ischia nonché della Regione Campania, alla luce della suindicata cornice normativa mira, nell'ottica di una più celere azione amministrativa mediante la razionalizzazione e l'ottimizzazione di tempi e procedure, ad acquisire, nelle more dell'adozione, da parte della Regione, del Piano di ricostruzione ex art 24-bis del decreto-legge n. 109 del 2018, un aggiornato quadro conoscitivo di eventuali compendi immobiliari, in particolare dismessi e/o inagibili, da utilizzare allo scopo di avviare i processi di delocalizzazione, onde attuare i principi della ricostruzione "*a incremento zero*", di "*non consumo del suolo*" e di rigenerazione urbana;

Che a seguito di tale avviso pubblico sono pervenute 12 manifestazioni di interesse alla cessione di compendi immobiliari da parte di privati;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 (*Premesse*)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2 (*Oggetto e obiettivi*)

1. Il presente Protocollo d'intesa ha ad oggetto la disciplina delle modalità di affidamento dell'incarico per lo studio geologico, la progettazione, la direzione lavori e il collaudo e più in generale di tutte le prestazioni tecniche relative agli interventi di riparazione/ricostruzione volti al ripristino della agibilità post sisma e post frana degli immobili privati danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito i comuni dell'isola di Ischia il 21 agosto 2017 e il 22 novembre 2022, rispettivamente;

2. Il presente Protocollo d'intesa ha come obiettivo la accelerazione delle fasi di progettazione, redazione e consegna della documentazione allegata alle istanze di contributo per interventi di riparazione e/o ricostruzione degli immobili danneggiati, con l'obiettivo ultimo di garantire un più celere rientro delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi;

3. Con la sottoscrizione del presente Protocollo d'intesa le Parti dichiarano di condividere appieno e di voler perseguire e realizzare, nell'assolvimento dei reciproci obblighi e impegni come di seguito specificati, gli obiettivi indicati nei commi precedenti, orientando la propria azione secondo i principi di collaborazione e buona fede, di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, della legge n. 241 del 1990, e secondo i principi di risultato e di fiducia, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 34 del 2023.

Articolo 3 (*Procedimento*)

1. La procedura finalizzata al conseguimento degli obiettivi enunciati nell'articolo 1 si snoda attraverso i seguenti passaggi fondamentali:

a) Pubblicazione da entrambe le Parti dell'avviso recante la manifestazione di interesse alla iscrizione nell'Elenco dei professionisti, per il tramite delle newsletter e dei mezzi di comunicazione degli Ordini e Collegi professionali (15 giorni);

b) Acquisizione delle candidature da parte degli Ordini/Collegi professionali e pubblicazione dell'Elenco sui siti istituzionali delle Parti (15 giorni);

c) Redazione e pubblicazione di un Elenco dei geologi da parte del competente Ordine professionale;

d) Redazione e pubblicazione di 3 Elenchi composti rispettivamente da architetti, ingegneri e geometri da parte dei competenti Ordini/Collegio professionali;

e) Utilizzo degli Elenchi:

1 Per le richieste provenienti direttamente dal Commissario Straordinario, gli Ordini/Collegio consultati (Geologi op Architetti/Ingegneri/Geometri) provvederanno ad indicare le rispettive terne di professionisti abilitati all'interno dei rispettivi Elenchi, tra le quali il beneficiario potrà scegliere quello da incaricare. Gli Ordini/ Collegio comunicano le terne al Commissario Straordinario entro 7 giorni dalla richiesta;

2 Per le esigenze delle altre figure potenzialmente interessate (richiedente il contributo o suo delegato, amministratore di condominio, presidente del consorzio, tecnico già incaricato per una o più prestazioni di cui agli interventi oggetto del presente Protocollo d'Intesa, etc.) che intendano avvalersi della collaborazione di altro tecnico per il supporto su prestazioni specifiche, gli Ordini/Collegio si impegnano a mettere a disposizione gli interi Elenchi, che saranno pertanto liberamente accessibili, consentendo ai richiedenti di consultare e selezionare direttamente il professionista abilitato ritenuto più adatto alle proprie esigenze;

f) Affidamento dell'incarico per lo studio geologico, la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, e più in generale per tutte le prestazioni tecniche oggetto di richiesta, secondo lo schema di contratto tipo; nel caso e) – 1, entro 15 giorni dalla avvenuta comunicazione della terna.

Articolo 4 (Criteri per la iscrizione nell'Elenco)

1. I requisiti per la iscrizione nell'Elenco dei professionisti sono almeno due delle tre caratteristiche seguenti:

a) Esperienza professionale nelle attività di ricostruzione post-sisma, post frana, o in analoghi contesti emergenziali e post emergenziali, incluse le campagne per il rilevamento speditivo dei danni post evento calamitoso;

b) Esperienza professionale almeno triennale nel consolidamento, restauro e miglioramento sismico di edifici danneggiati da eventi calamitosi, in particolare di quello sismico;

c) Esperienza professionale almeno triennale in progettazione e gestione di pratiche edilizie, con particolare riferimento a pratiche con condoni pendenti, anche in ambito paesaggistico;

ed inoltre:

d) Iscrizione nell'elenco antimafia relativo al sisma dell'Italia Centrale 2016/2017

(<https://gedisi.sisma2016.gov.it/s/elenco-speciale-professionisti>);

e) Requisiti che il singolo Ordine/Collegio riterrà necessario inserire nei propri atti per la determinazione degli Elenchi (i.e. regolarità contributiva, regolarità dei pagamenti delle quote di iscrizione, regolarità nei confronti dell'aggiornamento professionale continuo, polizza responsabilità civile in corso di validità, etc);

2. Sarà compito dei singoli Ordini e Collegio professionali curare gli aspetti relativi al numero massimo di incarichi da attribuire al singolo professionista, alla possibilità di conferimento di incarichi a raggruppamenti temporanei di professionisti (RTP), e ad altri aspetti che non rientrano nei principi generali oggetto del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 5 (Formazione)

1. Al fine di garantire maggiore efficacia agli obiettivi di cui al presente Protocollo d'Intesa la Struttura commissariale organizza eventi formativi in collaborazione con gli Ordini ed i Collegi professionali;
2. Agli eventi formativi saranno ammessi a partecipare con priorità i tecnici iscritti negli Elenchi di cui al presente Protocollo d'Intesa;
3. I corsi di formazione avranno ad oggetto gli aggiornamenti sulle Norme Tecniche per le Costruzioni, sulle tecniche costruttive, sul restauro e consolidamento in ambito paesaggistico, sul consolidamento delle aree in frana e sulle specifiche norme e procedure amministrative nell'ambito della ricostruzione sull'isola di Ischia.

Articolo 6 (Impegni del Commissario Straordinario)

1. Il Commissario Straordinario, nell'ambito delle sue funzioni di coordinamento tra gli interventi urgenti di ricostruzione e riparazione degli

edifici colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017 e gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio, nonché di ricostruzione e riparazione degli immobili privati a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, si impegna ad eseguire le seguenti attività principali:

- a) assicurare la collaborazione della Struttura commissariale per tutto quanto si renderà necessario e utile ai fini della redazione e gestione degli Elenchi;
- b) comunicare il nominativo del professionista selezionato dal beneficiario dopo l'avvenuto affidamento di cui all'articolo 3 comma 1 lettera f) all'ordine di appartenenza, anche al fine di garantire all'Ordine di monitorare il numero massimo di incarichi che possono essere affidati a ciascun professionista, garantendo così una distribuzione equa delle opportunità;
- c) garantire la piena disponibilità degli Uffici della Struttura commissariale a fornire, anche informalmente, ogni supporto e ausilio utili per la buona riuscita del progetto di cui al presente Protocollo d'intesa e per la sua corretta ed efficace esecuzione.

Articolo 7 (*Impegni degli Ordini e del Collegio professionali*)

1. Gli Ordini e Collegio professionali si impegnano ad eseguire le seguenti attività principali:

a) aggiornare con cadenza programmata e a intervalli regolari gli Elenchi, al fine di favorire nuove candidature che riflettano le reali disponibilità dei propri iscritti aventi titolo;

b) assicurare che gli Elenchi siano facilmente accessibili sui rispettivi siti web, anche al fine di favorirne una consultazione semplice ed efficace.

Articolo 8 (*Comitato di monitoraggio*)

1. Per il monitoraggio ed il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, opera un apposito Comitato, coordinato dal Commissario Straordinario, composto da un qualificato rappresentante per ciascuna delle Parti.

2. Il Comitato si riunisce senza particolari formalità in ogni momento quando ciò sia utile o necessario, anche da remoto con mezzi telematici, su iniziativa del Commissario Straordinario o di uno dei suoi componenti.

3. Il Comitato segue e monitora costantemente lo stadio di avanzamento della realizzazione del progetto ed esamina ogni aspetto tecnico o amministrativo

rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi e del risultato di cui all'articolo 1, fornendo soluzione ad eventuali problemi che dovessero insorgere e fornendo al Commissario Straordinario ogni informazione e proposta utile in tale direzione.

4. Possono partecipare alle riunioni anche altri funzionari ed esperti delle Parti in possesso di particolare qualificazione tecnica o amministrativa, in relazione alle questioni che dovessero di volta in volta essere poste all'attenzione del Comitato.

Articolo 9 (*Efficacia e durata*)

1. Gli effetti del presente Protocollo decorrono dalla sua sottoscrizione e si esauriranno al momento del completamento dell'intervento. In ogni caso, il presente Protocollo andrà a scadenza non oltre il 31 dicembre 2025, salvo proroga o rinnovo.

2. Le Parti dichiarano di non essere portatrici di alcuna situazione di conflitto di interesse riferibile all'esecuzione del presente accordo e s'impegnano a informare tempestivamente le altre Parti nel caso in cui una siffatta situazione dovesse insorgere nel corso dell'esecuzione dell'accordo medesimo.